

STATUTO

AGRICOLA STELLINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NOGARA VR VIA PALMINO STERZI
26

Numero REA: VR - 426301

Codice fiscale: 04507390237

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-08-2017 - Statuto completo	2
--	---

requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci, le con-

dizioni per il loro recesso ed esclusione e l'organizzazione ed il funzionamento della società, risultano dallo statuto che, da me letto ai comparenti che lo approvano, allego sotto **"A"**, per formare parte integrante di questo atto.

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta ad euro 2.000,00 (duemila e zero centesimi).

Ho letto ai comparenti, che lo approvano e sottoscrivono alle ore tredici e dieci minuti, questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su cinque pagine di due fogli e completato di mio pugno.

Firmato:

Costantini Gian Carlo Giovanni

Baschirotto Ivano

Bellani Luciano Giacomo

Pierluigi Di Maria notaro (impronta del sigillo)

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 8.213 DELLA RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita una società cooperativa denominata "AGRICOLA STELLINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La cooperativa ha sede nel Comune di Nogara (VR) all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita presso il registro delle imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio, sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune; spetta, invece, all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità e della solidarietà senza fini di speculazione privata.

Essa si propone il fine del perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo e sociale di persone

svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera

b) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci, gli obiettivi della legge predetta.

I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per sé stessi ed eventualmente per altri lavoratori sotto forma sia di lavoro subordinato sia sotto qualunque altra forma possibile (anche di natura professionale) tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo successivo.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante lo svolgimento, in modo organizzato e senza fini di lucro, di una attività organizzata al recupero ed alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale, nonché all'inserimento sociale e lavorativo di persone con disabilità certificate, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori impiegati nelle attività produttive come previsto dalla legge n. 381/1991.

La cooperativa, retta e disciplinata secondo i principi di cui sopra, ha per scopo l'inserimento lavorativo di persone affette da malattie mentali offrendo loro occasioni di lavoro giustamente remunerato e tale da valorizzare e incrementare le conoscenze e competenze professionali.

L'interesse dei soci alla partecipazione alle attività sociali si concretizza mediante conferimento di servizi e lavoro nei limiti delle loro possibilità e capacità, tenuto conto delle esigenze organizzative, produttive e commerciali della cooperativa.

Le modalità di partecipazione all'attività mutualistica saranno oggetto di appositi regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, i quali, per ciascun apporto o servizio conferito stabiliranno:

- termini, modalità e condizioni del conferimento;
- criteri di valutazione dei conferimenti;
- criteri per la determinazione e liquidazione dei ristorni (art. 22).

La cooperativa, per lo svolgimento della propria attività, dovrà avvalersi dell'opera e degli apporti di servizi da parte dei soci in misura sempre prevalente classificandosi perciò quale cooperativa a mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512 e seguenti del codice civile.

La cooperativa può tuttavia operare anche con terzi.

Alla cooperativa si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla legge n. 142/2001 in materia di disciplina del socio lavoratore.

Art. 4 (Oggetto)

Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperati-

va intende realizzare i propri scopi sociali, impiegando principalmente soci lavoratori nello svolgimento di attività lavorative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori impiegati in attività produttive, in conformità con le previsioni di cui alla legge n. 381/1991. I lavoratori svantaggiati devono essere soci della cooperativa ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 381/1991 compatibilmente con il loro stato psico-fisico. In relazione a quanto precede, la cooperativa potrà intraprendere le seguenti attività di cui all'articolo 2135 del codice civile:

- a) coltivazione di prodotti agricoli di qualunque genere, allevamento ed altre attività agricole su terreni della cooperativa o in affitto o resi comunque disponibili da terzi;
- b) floricoltura, selvicoltura e ortoflorovivaismo e vendita dei relativi prodotti;
- c) apicoltura, produzione e lavorazione del miele e degli altri prodotti delle arnie e loro commercializzazione;
- d) lavorazione e confezionamento dei prodotti agricoli ottenuti per coltura e/o allevamento anche mediante processi di agricoltura biologica, per ottenerne:
 - semilavorati, prodotti finiti e preparazioni alimentari in genere, anche precotte,
 - confezioni di prodotti freschi, stagionati, congelati e conservati sotto vuoto, idonei per la commercializzazione e il consumo alimentare nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti;
- e) vendita in ogni forma (ingrosso, minuto, per via telematica, per corrispondenza, ecc.) anche all'estero, di prodotti alimentari e di prodotti ottenuti dalle lavorazioni di cui alla lettera d);
- f) attività connesse con le precedenti e, in particolare, quelle di:
 - agriturismo e di ristorazione (catering compreso),
 - manutenzione del verde e di gestione degli spazi verdi in genere,
 - produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e la valorizzazione e lo sfruttamento dei residui dei processi di lavorazione mediante la produzione di energia elettrica, calorica e la produzione di acqua gelida; l'utilizzo, la distribuzione e la vendita anche mediante cessione ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione presenti sul territorio. La società può accedere al mercato dei titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi ed alle relative negoziazioni.

In via non prevalente ma strumentale alla realizzazione dello scopo sociale ed a mero titolo esemplificativo, la cooperativa potrà assumere personale dipendente, stipulare accordi di collaborazione professionale, acquistare ed assumere

in locazione mobili ed immobili necessari per le finalità sociali, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, associazioni, società ed imprese che perseguono le medesime finalità o che svolgono attività utili al perseguimento degli scopi sociali.

La cooperativa potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Essa potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi o imprese aventi per oggetto l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.

Viene espressamente esclusa ogni attività che necessiti dell'iscrizione ad albi professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Sono inibite la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma e le attività previste dal D.Lgs. 415/1996.

La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

I finanziamenti con obbligo di rimborso della somma versata a carico della società, e quindi con esclusione di ogni tipo di versamento a fondo perduto, potranno essere effettuati dai soci a favore della società medesima nel rigoroso rispetto di tutti i presupposti e le condizioni imposte dall'articolo 11 del D.Lgs. 1° Settembre 1993, n. 385, nonché dalle norme regolamentari che ne danno attuazione e comunque di quelle diverse leggi speciali che regoleranno la materia nel momento in cui tali finanziamenti verranno posti in essere.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Possono essere soci cooperatori tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale, intendono perseguire gli scopi indicati agli articoli 3 e 4 nonché, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente, anche soggetti tecnici e amministrativi ai sensi dell'art. 23 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 come modificato dall'art. 2 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

I soci cooperatori, in relazione alla natura e qualità del rapporto di scambio mutualistico intrattenuto con la cooperativa, si distinguono in soci lavoratori, soci volontari e so-

ci iscritti nella categoria speciale:

a) sono **soci lavoratori** coloro che all'atto della adesione o successivamente instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro, in qualunque forma ammessa (subordinato, autonomo, ecc.) attraverso il quale contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti e secondo le modalità stabilite da apposito regolamento interno da approvarsi dall'assemblea dei soci anche ai fini di cui alla legge n. 142/2001. La cooperativa - a norma dell'art. 4, comma 2, legge n. 381/1991 - dovrà ammettere come soci, compatibilmente con il loro stato soggettivo, persone svantaggiate di cui al comma 1 dell'art. 4 predetto nel numero minimo del 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa impiegati nell'impresa sociale.

b) sono **soci volontari** coloro che intendono prestare la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa e per la totalità dei soci. I soci volontari non possono superare la metà dei soci e sono iscritti in una sezione apposita del libro soci.

c) sono **soci in formazione** i soci ammessi in funzione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale. I soci iscritti nella categoria speciale non possono superare un terzo del numero totale dei soci. La partecipazione del socio in formazione è regolata dalla legge nonché dal successivo articolo 6.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Art. 6 (Soci iscritti nella categoria speciale)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- alla loro formazione professionale;
- al loro inserimento nell'impresa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio ammesso nella categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio ammesso nella categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto sia con riguardo al rapporto sociale e sia con riguardo al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

I soci speciali possono essere esclusi, ovvero dichiarati decaduti, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dagli articoli 12 e 13 del presente statuto.

Costituiscono cause di esclusione del socio ammesso nella speciale categoria, oltre a quelle indicate agli articoli 12 e 13 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio ammesso nella categoria speciale che intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari deve presentare, sei mesi prima della scadenza del periodo di permanenza nella categoria speciale, domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti indicati al precedente articolo 5 nonché che egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Ammissione del socio)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) nome, cognome, domicilio, data e luogo di nascita e codice fiscale;

b) l'effettiva attività svolta, la condizione professionale, e le specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la propria specializzazione professionale e le precedenti esperienze lavorative e/o professionali;

f) la disponibilità a partecipare alle attività della cooperativa ed, in relazione a ciò, la categoria dei soci a cui intende essere iscritto;

g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e seguenti del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il richiedente può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prossima successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori)

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori, di cui alla legge n. 142/2001, è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci tenendo conto della natura, subordinata o diversa da quella subordinata, del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama gli eventuali

contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai trattamenti economici minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci lavoratori aventi rapporti di lavoro diversi da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio lavoratore nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio medesimo. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

Art. 9 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- della quota sottoscritta;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale e conferendo la propria attività lavorativa nelle forme e con le modalità previste dalle norme vigenti.

E' espressamente vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che perseguono fini identici o affini a quelli della cooperativa nonché svolgere, in proprio o per conto terzi, attività concorrente con essa, salvo specifica e motivata deroga dell'organo amministrativo.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei so-

ci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per:

- recesso;
- esclusione;
- decadenza;
- morte.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi degli articoli 38 e seguenti.

Il recesso non può essere parziale e ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda relativamente sia al rapporto sociale e sia al rapporto di scambio mutualistico.

Art. 12 (Esclusione del socio)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versa-

mento delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute

alla società a qualsiasi titolo;

f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto;

g) che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

h) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

i) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

j) che venga condannato con sentenza irrevocabile per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro;

k) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo,

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi degli articoli 38 e seguenti nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diviene operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 13 (Decadenza)

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, nei confronti dei soci per i quali sia venuto meno lo status richiesto per la loro partecipazione alla compagine sociale e quindi:

- dei soci lavoratori e volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della cooperativa;
- dei soci lavoratori con disabilità certificate che hanno realizzato il programma educativo e formativo previsto al momento della loro ammissione o per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro con la cooperativa anche a seguito della revoca dell'affidamento da parte della struttura o ente competente.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza ha effetto, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro soci.

Art. 14 (Recesso ed esclusione del socio - formalità)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, esclusione,

e decadenza sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata.

Art. 15 (Liquidazione del socio)

I soci receduti, esclusi o dichiarati decaduti hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diviene operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma terzo, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio deceduto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui all'articolo precedente.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello fra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del codice civile.

I successori provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

Si applica l'art. 2534, comma terzo, del codice civile.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto al rimborso delle quote di capitale in favore dei soci receduti, esclusi, dichiarati decaduti o degli eredi del socio deceduto, in assenza di specifica richiesta, decade con il decorso di 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

Nei casi di esclusione per i motivi indicati nell'art. 12

lettere c), d), e), g), h), i), j), k), l), e m) ovvero di decadenza indicati nell'art. 13, la società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, dal sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società i successori del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi del patrimonio)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di euro 50 (cinquanta). Nessun socio può possedere una quota superiore a quella stabilita dalla legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 20 (venti) e con il valore delle quote non rimborsate ai soci receduti o esclusi e ai successori di soci deceduti;

c) dalla riserva straordinaria costituita dall'assemblea e/o prevista per legge nonché formata da qualunque importo che pervenga alla società per atti di liberalità o contributi pubblici;

d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Tutte le riserve sono indivisibili e, pertanto, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 19 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori mediante lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-

sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine senza che venga comunicato alcun provvedimento, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avanti il tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Art. 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364, ultimo comma, del codice civile certificate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali come segue:

a) non meno del 30% (trenta per cento) alla riserva legale indivisibile;

b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

c) la parte rimanente sarà destinata a:

1) un dividendo ai soci cooperatori rapportato al capitale sociale effettivamente versato in misura mai superiore al limite stabilito dal codice civile o disposizioni speciali per le cooperative a mutualità prevalente;

2) una quota ad eventuale integrazione dei trattamenti economici aggiuntivi (ristorni), nei limiti e con le modalità previste dalle norme speciali per la cooperazione e/o previste dal regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci;

3) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

4) l'eventuale rimanenza alla riserva legale.

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 21 (Provvedimenti in caso di crisi)

In momenti di particolare difficoltà della cooperativa, i soci che apportano il loro lavoro possono - validamente e pro tempore - rinunciare a parte del proprio trattamento economi-

co, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché previa deliberazione da parte dell'assemblea di un piano di crisi.

Art. 22 (Ristorni)

Il vantaggio mutualistico atteso dai soci è rappresentato dalla remunerazione massima dei conferimenti di lavoro e servizi da essi effettuati.

Al termine dell'esercizio, ove le risultanze dell'attività mutualistica lo consentano, e, comunque, nei limiti dell'avanzo economico della stessa, l'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno da corrispondere ai soci cooperatori.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento delle quote di capitale detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata in correlazione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso e comunque mai in misura superiore ai limiti previsti per le cooperative a mutualità prevalente e/o ai fini fiscali.

In particolare i ristorni potranno essere attribuiti ai soci in relazione ai rispettivi apporti mediante integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nei limiti dei salari correnti maggiorati del 30% (trenta per cento).

Apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci disciplinerà le modalità di determinazione delle integrazioni predette in relazione a ciascuna tipologia di conferimenti.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 23 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale, se nominato.

Art. 24 (Assemblea)

La convocazione dell'assemblea dei soci deve effettuarsi mediante avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).

L'avviso di convocazione, che deve essere comunicato comun-

que a tutti gli amministratori e, negli stessi termini previsti per i soci, anche ai sindaci se nominati, contiene l'ordine del giorno e deve indicare il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima convocazione.

In ogni caso, ed anche in mancanza di convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci con diritto di voto e sono presenti o informati tutti gli amministratori nonché tutti i sindaci effettivi se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 25 (Compiti dell'assemblea)

L'assemblea dei soci:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli amministratori;
- 3) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e/o dell'incaricato del controllo legale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai sindaci e all'incaricato del controllo legale;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto ovvero attinenti la gestione della società sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo, fatta eccezione per le materie non delegabili ai sensi dell'art. 2544 codice civile.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 20.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano all'approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 26 (Quorum costitutivi e deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 27 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 28 (Diritto di voto e rappresentanza)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.

Art. 29 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in assenza di questi, dal vice-presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 30 (Amministrazione)

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri eletti dall'assemblea dei soci.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci.

Non può essere nominato amministratore della società e, se nominato, decade, chi è stato condannato con sentenza irrevocabile per un reato la cui pena comporta la interdizione legale.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.

Art. 31 (Poteri degli amministratori)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, fatti salvi quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea dei soci.

Ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile e dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega ed i compensi.

Ogni 120 (centoventi) giorni o al massimo ogni 180 (centotanta) giorni, gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale se nominato sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa.

Possono essere nominati direttori, procuratori e mandatari in genere, per determinati atti, nonché comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni e gli eventuali compensi.

Art. 32 (Convocazione e deliberazioni)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi se nominati ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 33 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori per qualunque causa, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea dei soci deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea, e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti

agli amministratori.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari mansioni, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 35 (Rappresentanza della società)

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio. E' perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Allo stesso compete anche la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 36 (Collegio sindacale)

Il collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea dei soci, si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'assemblea dei soci.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci.

I sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ove integralmente composto da revisori contabili iscritti nell'apposito registro, il collegio sindacale può esercitare anche il controllo legale dei conti.

Art. 37 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, ove obbligatoria e ove non demandata al collegio sindacale, può essere esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'incarico è conferito dall'assemblea dei soci, su proposta motivata del collegio sindacale, ove nominato, la quale provvede anche alla determinazione del compenso spettante.

Il controllo legale dei conti avviene secondo le modalità previste dalla legge.

**TITOLO VI
CONTROVERSIE**

Art. 38 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie fra amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

In ogni caso tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Verona, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti D.Lgs. 5/2003.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 39 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 50.000 (cinquantamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, negli altri casi.

Gli arbitri sono scelti, in relazione all'oggetto del contendere, fra professionisti competenti per la specifica materia e sono nominati dal presidente della Camera di Commercio di Verona su istanza delle parti ovvero anche della sola parte più diligente.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti fra soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, D.Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 D.Lgs. n. 5/2003 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'ar-

articolo 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 40 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea dei soci che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti interni)

Per meglio disciplinare i rapporti fra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni di eventuali comitati tecnici.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolati da un apposito regolamento interno predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Tale regolamento potrà prevedere e disciplinare la riduzione dell'orario, la sospensione del lavoro a tempo determinato o

indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale

temporanea o in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Il regolamento stabilisce anche i termini decorsi i quali il socio lavoratore assente dal lavoro per infermità per periodi continuativi o discontinui viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione di cui al primo comma la cooperativa chiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni nei casi in cui è consentito dalla disciplina vigente.

Il regolamento potrà inoltre contenere l'obbligo di risarcimento a carico dei soci lavoratori dei danni da essi colpevolmente ed ingiustamente arrecati alla cooperativa durante la prestazione di lavoro.

Apposito regolamento nel caso di creazione di un fondo di previdenza regolerà, per tale materia, i diritti dei soci nel caso di loro recesso, decadenza od esclusione e quelli altresì degli eredi dei soci deceduti

Art. 44 (Clausole mutualistiche, indivisibilità e devoluzione delle riserve)

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2514 del codice civile, classificandosi la cooperativa a mutualità prevalente, devono sempre essere osservate le seguenti inderogabili clausole mutualistiche:

a) ai soci spetta un dividendo rapportato al capitale sociale effettivamente versato in misura mai superiore al limite stabilito dal codice civile o disposizioni speciali per le cooperative a mutualità prevalente;

b) il medesimo limite di cui alla precedente lettera a) deve essere osservato anche per la remunerazione di strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori la cui emissione non è attualmente prevista;

c) le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci né durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento della cooperativa;

d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto ai fondi mutualistici e per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, secondo quanto stabilito dall'art. 26 del D.l.c.p.s. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni.

Art. 45 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma

dell'art. 2519 del codice civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato:

Baschirotto Ivano

Bellani Luciano Giacomo

Costantini Gian Carlo Giovanni

Pierluigi Di Maria notaro (impronta del sigillo)